

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 178

del 6.5.2004

O G G E T T O

Proc. Pen. n.1363/01 R.G.N.R. Procura della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario di Trani per reato di cui all'art.337 c.p. (minacce a pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni). Patteggiata la pena.

L'anno duemilaquattro, il giorno sei del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Tommaso Minervini – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Suppl., dott. Vincenzo De Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 18.5.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con atto deliberativo n.17 del 17.01.2002 la G.C. delegava il Sindaco a costituirsi – a mezzo dell’Avv. Andrea Calò - quale parte civile nel procedimento penale n.1363/01 R.G.N.R. – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trani nei confronti di M.T., imputato dei reati di cui all’art. 337 c.p. per aver usato minacce al Vigile Urbano C.G. del Comando di Polizia Municipale di Molfetta nell’esercizio delle sue funzioni;
- Il procedimento de quo si è concluso a seguito di patteggiamento della pena, come riferisce l’Avv. Andrea Calò che, con missiva prot. n.10950 del 05 marzo 2004, chiede alla P.A. se sia interessata a procedere in sede civile ai fini dell’ottenimento del risarcimento del danno;
- Ritenuto di non procedere in sede civile, stante la non abbiente situazione economica dell’imputato che non consentirebbe il risarcimento del danno ed il recupero delle spese legali, peraltro di entità irrilevante;
- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell’Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di non costituirsi in sede civile per il recupero delle spese processuali ed il risarcimento dei danni subiti dal Comune a seguito dell’azione criminosa perpetrata dal condannato M. T..
- 2) di dare atto che, ai sensi dell’art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr.Pasquale la Forgia.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione all’Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti conseguenziali.